

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017
94/2017/R/COM

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE
DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI
DISAGIATI PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni in legge 28 gennaio, n. 2 (di seguito: DL 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: DPCM 159/13);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 (di seguito: DM 7 novembre 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 799/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 799/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la determinazione 28 ottobre 2015, 9/DCCA/2015 (di seguito: determinazione 9/2015).
- la determinazione 14 novembre 2016, 6/DCCA/2016 (di seguito: determinazione 6/2016);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com, (di seguito: segnalazione 287/2015/I/com);
- il Regolamento recuperi per il bonus elettrico e gas, pubblicato in data 26 maggio 2016 sul sito di Cassa per i servizi energetici e ambientali.

CONSIDERATO CHE:

- il DM 29 dicembre 2016 ha apportato modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente l’erogazione del bonus elettrico, precedentemente definita dal DM 28 dicembre 2007, attuando quanto disposto dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 e accogliendo le proposte formulate dall’Autorità con la segnalazione 287/2015/I/com, relativamente a:
 - a) aumentare l’entità dello sconto praticato riferendolo alla spesa al lordo di tasse e imposte;
 - b) indicizzare il livello di ISEE individuato come soglia massima per l’accesso al bonus sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
 - c) eliminare la condizione per cui può essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l’accesso al bonus;
- con l’emanazione della deliberazione 1/2017/R/eel è stata data attuazione ai contenuti più urgenti del citato decreto, e si è provveduto a:
 - i. rideterminare i valori della Tabella 6 allegata alla deliberazione 814/2016/R/com;
 - ii. modificare la definizione di disagio economico di cui all’articolo 1 del TIBEG;
 - iii. sostituire, ai fini del calcolo del bonus elettrico, il riferimento alla spesa netta con il riferimento alla spesa lorda;
- la deliberazione 1/2017/R/eel ha inoltre stabilito di rimandare a successivo provvedimento l’attuazione, tramite aggiornamento dei contenuti del TIBEG, delle ulteriori disposizioni contenute nel DM 29 dicembre 2016, con particolare riferimento alla eliminazione della condizione per cui può essere agevolata la sola fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti

per l'accesso al bonus poiché tale modifica comporta impatti su diverse procedure disciplinate dal TIBEG.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1.2, del DM 29 dicembre 2016 stabilisce che *“La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola fornitura di energia elettrica ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare...”*;
- il DL 185/08 per il settore del gas naturale stabilisce all'articolo 3, comma 3.9, che le *“...famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale”* estendendo di fatto i criteri di ammissione stabiliti per il settore elettrico anche al settore gas. Stabilisce inoltre che *“La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia...”* nulla specificando circa la condizione che la fornitura agevolata debba essere quella di residenza;
- l'Autorità, dando attuazione al DL 185/08, ha disegnato la regolazione del bonus gas attuando tutte le possibili sinergie con quella del bonus elettrico, al fine di semplificare la presentazione delle domande (anche congiunte) e permettere verifiche più efficaci e rapide. Con questo obiettivo anche alle disposizioni che regolano il bonus gas è stata estesa la previsione che la fornitura agevolabile dovesse corrispondere ad un fornitura per una abitazione di residenza;
- il DM 29 dicembre 2016 conferma la previsione secondo cui i clienti devono presentare la domanda di agevolazione nel comune di residenza;
- il TIBEG prevede che SGate assicuri alcuni controlli sulla condizione di residenza del cittadino agevolato (articolo 33) e stabilisce procedure specifiche nel caso di cambio di residenza del cittadino durante il periodo in cui è in corso l'agevolazione (articolo 8).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il DPCM 159/13, è stata istituita, tra l'altro, una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), che prevede la scadenza della attestazione ISEE al 15 gennaio dell'anno successivo alla data del rilascio, mentre il DM 7 novembre 2014 prevede all'articolo 2 comma 2.3, che l'attestazione riportante l'ISEE sia resa disponibile da INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda da parte dell'utente;
- il TIBEG prevede, all'articolo 5, comma 5.1, che, al fine di usufruire con continuità del bonus elettrico e/o gas per disagio economico, le domande di rinnovo debbano essere presentate entro il mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione e stabilisce, al successivo comma 5.2,

che la richiesta di rinnovo debba attestare la presenza delle condizioni di ammissibilità per il nuovo periodo almeno dal giorno in cui decorre l'agevolazione;

- il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 5, sopra richiamato, con la previsione di scadenza dell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/13 e le tempistiche previste dal decreto 7 novembre 2014, ha reso necessario l'intervento dell'Autorità, nel 2015 e nel 2016, per assicurare continuità dell'erogazione, in presenza dei requisiti di accesso, anche ai cittadini per cui il mese n-1 coincide con i mesi di dicembre e gennaio quando non è, o può non essere, ancora disponibile la nuova certificazione ISEE ad opera di INPS (determinazione 9/2015 e 6/2016).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il DM 28 dicembre 2007 stabilisce che la compensazione della spesa erogata ai clienti in gravi condizioni di salute, deve essere parametrata al fine di compensare la maggiore spesa connessa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali;
- la quantificazione del bonus per disagio fisico si basa, attualmente, sui consumi medi attribuibili a ciascuna apparecchiatura, variabili a seconda dell'intensità di utilizzo. Tali consumi vengono valorizzati poi considerandoli come aggiuntivi rispetto ai consumi medi dell'utente tipo costituito da una famiglia di 4 persone (2700 kWh/anno);
- la modulistica attualmente in uso per la richiesta di compensazione per disagio fisico non richiede di dichiarare la numerosità del nucleo familiare di cui fa parte o presso il quale vive il soggetto agevolato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- di provvedere a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.2, del DM 29 dicembre 2016 in tema di forniture elettriche ammissibili alla compensazione, eliminando dal TIBEG i riferimenti alla fornitura di residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l'accesso al bonus;
- di provvedere ad estendere la misura di cui al precedente alinea anche al bonus gas, in virtù sia dell'assenza di uno specifico dettato normativo contrario, sia dei richiamati elementi di semplificazione nonché della capacità del Sistema di agevolazione per le tariffe energetiche (di seguito: SGAt) di assicurare che ciascun nucleo ISEE percepisca un solo bonus gas ed elettrico per disagio economico, ed un solo eventuale bonus per disagio fisico;
- di adeguare il TIBEG per assicurare il rispetto del combinato disposto delle norme che prevedono da un lato l'eliminazione del vincolo di residenza della fornitura da agevolare, e dall'altro il mantenimento del comune di residenza del cittadino quale ente cui presentare la domanda di agevolazione, e più nello specifico:

1. modificare gli articoli 3, 13, 23, 33 e le tabelle 1 e 2, nella parti in cui prevedono che le forniture ammesse alla compensazione elettrica e gas, debbano essere quelle riferite alla abitazione di residenza;
2. modificare l'articolo 8, comma 8.3, laddove si stabiliscono le modalità di erogazione del bonus nei casi di cambio di residenza;
3. modificare l'articolo 33 comma 33.2 laddove prevede la verifica da parte del Comune, attraverso SGAt, che l'indirizzo di fornitura corrisponda con l'indirizzo di residenza.

RITENUTO, OPPORTUNO, ALTRESÌ:

- di integrare l'articolo 5 del TIBEG al fine di consentire l'erogazione della compensazione in continuità ai clienti il cui termine ultimo per la presentazione della domanda per il rinnovo coincida con il 31 dicembre o il 31 gennaio;
- di inserire nella tabella 2, allegata al TIBEG, tra i dati richiesti ai clienti che presentano domanda per disagio fisico, il dato relativo alla numerosità familiare, al fine di poter più correttamente analizzare ed eventualmente ridefinire i consumi elettrici dei titolari di bonus per disagio fisico, anche in riferimento alla dimensione del nucleo familiare all'interno del quale sono inseriti che concorre a determinare i consumi complessivi

DELIBERA

1. di modificare il TIBEG nei termini di seguito indicati:
 - al TIBEG sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. All'articolo. 3, comma 3.3 dopo la parola indirizzo eliminare la parola "di residenza";
 - b. dopo l'articolo 5, comma 5.3, è aggiunto il seguente comma 5.3 bis: "*A parziale deroga di quanto previsto al comma 5.3 le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine ultimo di cui al comma 5.1 quando quest'ultimo termine coincide con il 31 dicembre o il 31 gennaio di ogni anno, consentono la continuità dell'erogazione se presentate entro il 28 febbraio*";
 - c. il comma 8.3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente "*Nel caso di cambio indirizzo di fornitura, la domanda di variazione deve essere presentata presso il Comune di residenza. La compensazione in corrispondenza del nuovo punto di prelievo e/o punto di riconsegna decorre dalla data di attribuzione di detto punto al richiedente come certificata dal distributore competente o dal SII e deve essere comunque coincidente o successiva alla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo e riconsegna*";
 - d. all'articolo. 13, comma 13.1, lettera b) il punto i) è eliminato;

- e. all'articolo art. 23, comma 23.1, lettera b) il punto i) è eliminato;
 - f. all'articolo 23, comma 23.2 lettera c) le parole "*la residenza anagrafica*" sono sostituite con le parole "*l'indirizzo di fornitura*";
 - g. all'articolo 23, comma 23.2, lettera d) dopo la parola "*abitazione*" vanno eliminate le parole "*di residenza*";
 - h. all'articolo 33 comma 33.2, lettera a), punto, i) dopo la parola "*codice fiscale*", sostituire la parola "*residenza*" con "*indirizzo di fornitura*";
 - i. nella Tabella 1 e 2, dell'Allegato 1, sostituire nella sezione relativa ai "*Dati relativi al richiedente e al nucleo familiare*", le parole "*indirizzo di residenza*" con "*comune di residenza*", di seguito inserire un nuovo campo, in entrambe la tabelle dedicato a "*indirizzo di fornitura*";
 - j. nella Tabella 2, dell'Allegato 1, inserire inoltre, nella sezione "*Dati relativi al richiedente*", dopo il campo riservato al codice fiscale del malato, va inserito il seguente campo "*numero dei componenti del nucleo familiare*";
2. di prevedere che:
 - a. le disposizioni di cui al punto 1 trovino applicazione a partire dal 1 giugno 2017 per permettere i necessari adeguamenti sul Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte);
 - b. sia fatto salvo il diritto dei clienti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente provvedimento che non sono stati ammessi alla compensazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2017, pur avendo presentato la domanda, di ottenere l'ammissione in coerenza con la data di presentazione della domanda;
 3. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti di provvedere con determina a modificare la modulistica in uso per la richieste di bonus in coerenza con le modifiche di cui al punto 1;
 4. di inviare il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali, affinché possa provvedere a modificare, in coerenza con il presente provvedimento, il Regolamento recuperi per il bonus elettrico e gas;
 5. di inviare il presente provvedimento all' Associazione Nazionale Comuni Italiani;
 6. di pubblicare il presente provvedimento e il testo del TIBEG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni